

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVAMPING DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO POSTO A BASE DI GARA. – Chiarimenti.

23/01/2014

PRECISAZIONE N. 1: si precisa che sono a carico dell'aggiudicatario dell'appalto le spese per la pubblicazione del bando (ammontanti ad Euro 390,00 + Iva) e dell'avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani, ai sensi dell'art. 34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221.

DOMANDA N. 1: Si chiede conferma del fatto che, essendo in possesso della SOA per progettazione e costruzione, non sia necessario associarsi ad un progettista.

RISPOSTA N. 1: Si conferma che non è necessario associarsi ad alcun progettista nel caso in cui vi sia il possesso della SOA per progettazione e costruzione, fermo restando il possesso, in capo allo staff interno, dei requisiti di progettazione indicati nel bando.

31/01/2014

PRECISAZIONE N. 2: al fine di maggiormente chiarire la natura delle attività richieste, si specifica che la progettazione concerne:

Classe	Categoria	Descrizione
I	B	opere civili per la realizzazione di parte di capannoni industriali all'interno dei quali viene realizzato l'impianto di compostaggio, vasche per l'accumulo delle acque piovane e percolati, pavimentazioni industriali
II	A	opere elettromeccaniche per il trattamento aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani comprensivi della parte elettrica di potenze per il loro azionamento nonché dei loro sistemi di controllo
III	C	impianti elettrici per illuminazione, video sorveglianza, allarmi, e rete dati

DOMANDA N. 2: Al punto III.2, vengono esplicitati i requisiti di partecipazione per la progettazione e viene suddiviso il lavoro nelle tre categorie Ib, IIa e IIIc; per quanto attiene le categorie Ib e IIIc appare corretta l'interpretazione rispetto ai lavori da progettare, per la categoria IIa si vuole rappresentare quanto segue: "La legge 143/46 inquadra questa categoria nel seguente modo: "Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine, meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche impianti per le industrie della fermentazione chimico alimentare e tintorie".

Si rileva la poca attinenza della categoria rispetto alle opere da progettare e si evidenzia come usualmente questi impianti vengono realizzati e certificati secondo la categoria IIc;

"Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e la coltivazione delle cave e miniere".

Si richiede se è possibile certificare il possesso dei requisiti individuati con la categoria IIa con lavori attinenti a quello oggetto di gara ma certificati in categoria IIc.

Come rafforzativo, si evidenzia come il vostro ente nel bando di gara recentemente aggiudicato riguardante l'impianto di selezione di Lovadina ha richiesto correttamente la certificazione della progettazione in classe IIc.

RISPOSTA N. 2: relativamente alla dimostrazione dei requisiti attinenti alle classi e categorie del bando, è ammissibile prendere in considerazione anche categorie più elevate (ma di classe uguale), purché inerenti ad interventi analoghi (vedasi precisazione n. 2) ma tecnicamente più complessi.

DOMANDA N. 3: si chiede di confermare che per soddisfare il requisito concernente i servizi relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria IIa possono essere utilizzati anche quelli di classe e categoria IIb – IIIa – IIIb.

RISPOSTA N. 3: vedasi risposta a quesito n. 2.

DOMANDA N. 4: in caso di ATI tra progettisti la mandataria deve possedere una percentuale minima di requisito?

RISPOSTA N. 4: ciascun partecipante all'ATI deve possedere i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa applicabile.

DOMANDA N. 5: è possibile candidarsi come impresa singola che pur possedendo i requisiti per poter partecipare alla presente procedura di gara come impresa singola, intende cooptare ai sensi dell'art. 92, c. 5, DPR 207/2010 altra impresa? Nel caso ciò fosse possibile, quali documenti deve presentare l'impresa cooptata? Si chiede conferma se è corretto dichiarare i subappalti avendo codesta procedura una sola categoria SOA e se l'impresa cooptata deve rilasciare la dichiarazione dei subappalti.

RISPOSTA N. 5: fermo restando il possesso di tutti i requisiti di partecipazione in capo al candidato, quest'ultimo può indicare nella domanda di candidatura l'intenzione di cooptare altra impresa nel rispetto, *in primis*, dell'art. 92, c. 5, DPR 207/2010. L'impresa cooptata deve presentare le dichiarazioni di possesso dei requisiti previsti per legge, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante. Per quanto riguarda il subappalto si rimanda all'art. 118, D.Lgs. 163/06.

DOMANDA N. 6: a) Per personale tecnico si possono considerare sia dipendenti che tecnici con contratto di collaborazione? b) Se viene utilizzato uno staff di progettazione interno e uno studio di progettazione esterno, il requisito di cui sopra può essere assolto sommando il personale tecnico sia del progettista interno che di quello esterno?

RISPOSTA N. 6: a) si rimanda alla lett. d), c. I, art. 263, DPR 207/2010. b) sì.

DOMANDA N. 7: in riferimento all'appalto integrato di cui in oggetto siamo a chiedere se il 1° stralcio di revamping prevede solo un revamping con maturazione aerobica o anche un eventuale inserimento di una sezione di digestione anaerobica?

RISPOSTA N. 7: Solo aerobica. Vedasi precisazione n. 2.